



## MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 748

---

### MM no. 748 – concernente la proposta di abrogazione della convenzione per l'organizzazione e il funzionamento delle attività tessili

---

Gentile signora Presidente,  
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

tra i Comuni di Novaggio e Pura ed i Consorzi scolastici di Bedigliora e Croglio-Monteggio era stata stipulata, nel 1991, una convenzione per l'organizzazione e il funzionamento delle "attività tessili" nelle rispettive scuole elementari, materia ora definita "educazione alle arti plastiche".

Questa convenzione era stata voluta per adeguare un precedente accordo del 1976 e sottoscritto dai rispettivi Esecutivi. Nel corso del mese di maggio 1990 l'allora Ispettore scolastico sottoponeva ai Municipi e alle Delegazioni consortili interessati un nuovo modello di convenzione, più confacente alle disposizioni in materia d'insegnamento in vigore.

A quel punto subentrò la Sezione Enti locali, che fece rilevare l'opportunità di adeguarsi alle disposizioni della LOC, in quanto una simile convenzione doveva essere adottata dai Legislativi interessati.

La convenzione è entrata in vigore con l'anno scolastico 1991-1992 ed è tuttora formalmente in vigore.

La convenzione ha inizialmente raggiunto lo scopo con la nomina a tempo parziale della docente titolare, che ha assicurato la continuità dell'insegnamento nelle diverse sedi. Negli ultimi anni la titolare ha poi ridotto il numero di ore d'insegnamento.

Con il contemporaneo aumento del numero di sezioni nel comprensorio si è poi fatto capo in misura sempre maggiore a incarichi supplementari tanto che la docente non svolge più da tempo la sua attività presso l'Istituto di Pura e ha cessato, al termine dell'anno scolastico 2018/2019, anche quella presso l'Istituto di Croglio-Monteggio.

Questa convenzione appare ormai superata anche in considerazione della riorganizzazione degli istituti scolastici comunali. È infatti preferibile che ogni istituto scolastico provveda direttamente all'incarico del proprio docente di educazione alle arti plastiche, coadiuvato dalla Direzione scolastica.

La decisione dell'attuale docente nominata di chiedere il pensionamento a partire dal 1° settembre 2020 ci permette inoltre di escludere qualsiasi conseguenza anche sotto l'aspetto del rapporto d'impiego.

In conclusione, per i citati motivi, si propone l'abrogazione della convenzione che avrà effetto il 31 agosto 2020 con la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020.

Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a voler

**risolvere:**

- 1) *La convenzione per l'organizzazione e il funzionamento delle attività tessili nelle scuole elementari tra i Comuni di Novaggio, Pura e i Consorzi SE di Bedigliora e Croglia-Monteggio è abrogata;*
- 2) *L'abrogazione ha effetto il 31 agosto 2020 al termine dell'anno scolastico 2019/2020.*

Con stima.

**PER IL MUNICIPIO:**

<p><b>Il Sindaco</b> Matteo Patriarca</p> 		<p><b>Il Segretario</b> Andrea Scioli</p> 
---	---	--

Pura, 28 aprile 2020  
Ris. mun. 3403 / 2020

**Allegati:**

- 1) Convenzione del, 31.05.1990

**Commissioni incaricate per l'esame del messaggio:**

- **Commissione delle petizioni**

## C O N V E N Z I O N E

fra i comuni / consorzi di

Consorzio scolastico di Bedigliora  
Consorzio scolastico  
Croglione-Monteggio  
Comune di Novaggio  
Comune di Pura

per l'organizzazione e il funzionamento delle Attività Tessili nelle  
scuole elementari.

Art. 1

Visti l'art. 193 della Legge organica comunale; l'art. 9 del Regolamento della Legge sul consorzio dei comuni e la legislazione scolastica in vigore,

Base legale e  
campo di applica-  
zione

i comuni/consorzi di:

Consorzio scolastico di Bedigliora  
Consorzio scolastico Croglione-Monteggio  
Comune di Novaggio  
Comune di Pura

stipulano la presente convenzione per regolare ogni questione organizzativa e amministrativa riguardante l'insegnamento delle Attività Tessili nelle rispettive scuole elementari e a tale scopo costituiscono un comprensorio.

Art. 2

Il Consorzio scolastico di Bedigliora assume la funzione di comune sede del comprensorio.

Comune sede

Art. 3

Al comune sede spettano i seguenti compiti:

Compiti del  
comune sede

- a) pubblicare il bando di concorso secondo le disposizioni vigenti;
- b) procedere alla nomina o all'incarico della docente di Attività Tessili (in seguito docente) sulla base del preavviso della Commissione scolasti-

ca e della graduatoria dell'ispettore di circondario;

- c) svolgere ogni incombenza concernente il rapporto d'impiego della docente;
- d) provvedere al riparto della spesa fra i comuni / consorzi convenzionati.

Art. 4

L'assunzione della docente può avvenire per nomina a tempo pieno o parziale, per incarico a tempo pieno o parziale, per nomina a tempo parziale con completazione di orario sottoforma di incarico.

Natura dell'assunzione e rapporto d'impiego

4.1) In caso di nomina i comuni / consorzi convenzionati s'impegnano a far parte del comprensorio fino all'anno generale di scadenza dei contratti di nomina stabilito dall'art. 13 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

La disdetta della convenzione da parte di uno o più comuni / consorzi nel corso del periodo di nomina comporterà, per i comuni / consorzi usciti dal comprensorio, tutti gli oneri derivanti dal licenziamento della docente.

4.2) Il contratto con la docente s'intende tacitamente rinnovato per altri 6 anni se entro il 31 maggio non viene notificata all'interessata regolare disdetta.

Art. 5

Il comune sede anticipa il versamento dello stipendio, degli oneri sociali e delle indennità di trasferta dalla docente e procede al riparto delle spese fra i comuni / consorzi del comprensorio proporzionalmente al numero delle unità didattiche, espresso in trentaduesimi, svolte dalla docente nei singoli comuni / consorzi.

Riparto delle spese

Il conteggio è trasmesso ai comuni / consorzi convenzionati entro il 31 agosto, previa approvazione dell'ispettore scolastico di circondario.

- Art. 6 Ai singoli comuni / consorzi convenzionati spettano i seguenti compiti:
- Compiti dei  
singoli comuni/  
consorzi
- a) vigilare sull'attività della docente secondo le disposizioni applicabili per tutti i docenti di nomina comunale;
- b) fornire il materiale necessario per l'insegnamento;
- c) provvedere al recupero del sussidio cantonale di cui all'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti sulla quotaparte delle spese salariali concernenti la docente.
- Art. 7 La sede di servizio della docente è quella in cui svolge il maggior numero di ore di lavoro settimanali.
- Sede di  
servizio
- Art. 8 Le indennità di trasferta della docente sono calcolate in base al decreto esecutivo che regola le indennità per viaggi di servizio dei dipendenti dello Stato.
- Indennità di  
trasferta
- La distinta delle trasferte è inviata mensilmente dalla docente al comune / consorzio sede per il tramite dell'ispettore scolastico.
- Le spese di trasferta sono ripartite tra le parti convenzionate secondo la stessa chiave di riparto delle spese salariali.
- Art. 9 la presente convenzione entra in vigore con l'anno scolastico 1991/92.
- Termine di  
disdetta della  
convenzione
- In caso di incarico della docente essa può essere disdetta da ognuna delle parti entro il 30 di aprile di ogni anno; diversamente essa è ritenuta tacitamente rinnovata.
- In caso di nomina della docente essa può essere disdetta soltanto nell'anno generale di scadenza del contratto di nomina, con notifica agli altri comuni / consorzi entro il 30 aprile dell'anno precedente.
- Diversamente la convenzione è tacitamente rinnovata per un altro periodo di 6 anni.

Approvazione dei Consigli comunali.

Data

Ente

Firme

Ratifica Dipartimento della Pubblica Educazione.